



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte Suprema di Cassazione

Il Procuratore Generale

Letti gli atti del proc. n. 20920/2020 (EP) concernente il ricorso presentato nell'interesse di ***** per l'annullamento della ordinanza dep. 25.11.2019, con la quale, il Corte di Appello di Messina, revocava a ***** il beneficio della sospensione condizionale della pena relativa alla sentenza della Corte di Appello di Messina del 23.10.2017, nel procedimento n. 237/2019 Sige.

OSSERVA

Il ricorrente con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 164 e 168 c.p.p.

Il ricorso è fondato.

Secondo consolidato indirizzo di legittimità, richiamato anche dal ricorrente, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione e concesso in presenza di motivi ostativi, è possibile solo se il giudice della cognizione non fosse a conoscenza dell'esistenza dei motivi ostativi.

Ne discende che il giudice dell'esecuzione è tenuto ad un attenta verifica al riguardo, acquisendo a tal fine il fascicolo di giudizio (*"il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Sez. U, n. 37345 del 2015, cit.)."* in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 2020).

Nel caso di specie, da un lato l'ordinanza impugnata si limita a disporre la revoca del beneficio rilevando la originaria presenza di motivi ostativi di cui agli artt. 164 e 168 c.p., *"senza dare atto di avere effettuato il controllo ex actis, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito. Già a causa tale carenza - evidenziata con l'atto di impugnazione - il provvedimento emesso è restato decisamente vulnerato sotto il profilo dell'iter seguito, con il corrispondente vizio della sua motivazione"* (Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 2020 cit.), dall'altra, l'esame del fascicolo dell'esecuzione appalesa l'omessa acquisizione dei dati conoscitivi indicati da parte del giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Messina in funzione di giudice dell'esecuzione.

Roma, 25 settembre 2020

**Il Sostituto Procuratore Generale
Elisabetta Ceniccola**